

STATUTO

"ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA"

(approvato con Delibera n. 2 del 28 aprile 2017)

[Art. 1 - Assemblea Territoriale Idrica](#)

[Art. 2 - Sede legale](#)

[Art. 3 - Natura e funzioni](#)

[Art. 4 - Quote di partecipazione](#)

[Art. 5 - Organi dell'A.T.I.](#)

[Art. 6 - Composizione e durata dell'Assemblea dei rappresentanti](#)

[Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea dei rappresentanti](#)

[Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti](#)

[Art. 9 - Funzionamento dell'Assemblea dei rappresentanti](#)

[Art. 10 - Presidente dell'A.T.I.](#)

[Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti](#)

[Art. 12 - Il Direttore](#)

[Art. 13 - Consiglio direttivo](#)

[Art. 14 - Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo](#)

[Art. 15 - Pubblicità atti fondamentali dell'A.T.I.](#)

[Art. 16 - Forme di consultazione](#)

[Art. 17 - Tutela dei diritti degli utenti](#)

[Art. 18 - Uffici e personale](#)

[Art. 19 - Patrimonio](#)

[Art. 20 - Contabilità e finanza](#)

[Art. 21 - Modifiche statutarie](#)

[Art. 22 - Norma finale di rinvio](#)

Art. 1
Assemblea Territoriale Idrica

1. L'Assemblea Territoriale Idrica, di seguito A.T.I., istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 11 agosto 2015, n° 19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 12 febbraio 2016, è composta dai Comuni di seguito elencati:

- ✓ comune di Acquedolci;
- ✓ comune di Aleara li Fusi;
- ✓ comune di Ali;
- ✓ comune di Ali Terme;
- ✓ comune di Antillo;
- ✓ comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- ✓ comune di Basicò;
- ✓ comune di Brolo;
- ✓ comune di Capizzi;
- ✓ comune di Capo d'Orlando;
- ✓ comune di Capri Leone;
- ✓ comune di Caronia;
- ✓ comune di Casalvecchio Siculo;
- ✓ comune di Castel di Lucio;
- ✓ comune di Castell'Umberto;
- ✓ comune di Castelmola;
- ✓ comune di Castoreale;
- ✓ comune di Cesarò;
- ✓ comune di Condrò;
- ✓ comune di Falcone;
- ✓ comune di Ficarra;
- ✓ comune di Fiumedinisi;
- ✓ comune di Floresta;
- ✓ comune di Fondachelli Fantina;
- ✓ comune di Forza d'Agrò;
- ✓ comune di Francavilla di Sicilia;
- ✓ comune di Frazzanò;
- ✓ comune di Furci Siculo;
- ✓ comune di Furnari;
- ✓ comune di Gaggi;
- ✓ comune di Galati Mamertino;
- ✓ comune di Gallodoro;
- ✓ comune di Giardini Naxos;
- ✓ comune di Gioiosa Marea;
- ✓ comune di Graniti;
- ✓ comune di Gualtieri Sicaminò;
- ✓ comune di Itala;
- ✓ comune di Leni;
- ✓ comune di Letojanni;
- ✓ comune di Librizzi;
- ✓ comune di Limina;
- ✓ comune di Lipari;
- ✓ comune di Longi;
- ✓ comune di Malfa;
- ✓ comune di Malvagna;
- ✓ comune di Mandanici;
- ✓ comune di Mazzarrà Sant'Andrea;

ASSEMBLEA
TERRITORIALE
IDRICA di MESSINA

- ✓ comune di Merì;
- ✓ comune di Messina;
- ✓ comune di Milazzo;
- ✓ comune di Militello Rosmarino;
- ✓ comune di Mirto;
- ✓ comune di Mistretta;
- ✓ comune di Mojo Alcantara;
- ✓ comune di Monforte San Giorgio;
- ✓ comune di Mongiuffi Melia;
- ✓ comune di Montagnareale;
- ✓ comune di Montalbano Elicona;
- ✓ comune di Motta Camastra;
- ✓ comune di Motta d'Affermo;
- ✓ comune di Naso;
- ✓ comune di Nizza di Sicilia;
- ✓ comune di Novara di Sicilia;
- ✓ comune di Oliveri;
- ✓ comune di Pace del Mela;
- ✓ comune di Pagliara;
- ✓ comune di Patti;
- ✓ comune di Pettineo;
- ✓ comune di Piraino;
- ✓ comune di Raccuja;
- ✓ comune di Reitano;
- ✓ comune di Roccafiorita;
- ✓ comune di Roccalumera;
- ✓ comune di Roccavaldina;
- ✓ comune di Roccella Valdemone;
- ✓ comune di Rodi Milici;
- ✓ comune di Rometta;
- ✓ comune di San Filippo del Mela;
- ✓ comune di San Fratello;
- ✓ comune di San Marco d'Alunzio;
- ✓ comune di San Pier Niceto;
- ✓ comune di San Piero Patti;
- ✓ comune di San Salvatore di Fitalia;
- ✓ comune di San Teodoro;
- ✓ comune di Santa Domenica Vittoria;
- ✓ comune di Santa Lucia del Mela;
- ✓ comune di Santa Marina Salina;
- ✓ comune di Santa Teresa di Riva;
- ✓ comune di Sant'Agata di Militello;
- ✓ comune di Sant'Alessio Siculo;
- ✓ comune di Sant'Angelo di Bolo;
- ✓ comune di Santo Stefano di Camastra;
- ✓ comune di Saponara;
- ✓ comune di Savoca;
- ✓ comune di Scaletta Zanclea;
- ✓ comune di Sinagra;
- ✓ comune di Spadafora;
- ✓ comune di Taormina;
- ✓ comune di Terme Vigliatore;
- ✓ comune di Torregrotta;
- ✓ comune di Torrenova;
- ✓ comune di Tortorici;
- ✓ comune di Tripi;

- ✓ comune di Tusa;
- ✓ comune di Ucria;
- ✓ comune di Valdina;
- ✓ comune di Venetico;
- ✓ comune di Villafranca Tirrena.

Art. 2 Sede legale

1. L'A.T.I. dell'Ambito Territoriale Ottimale di Messina ha sede legale presso la sede della Città Metropolitana di Messina ¹ e potrà istituire sedi operative secondarie ².

Art. 3 Natura e funzioni

1. L'A.T.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica,
2. L'A.T.I. è Ente di governo dell'ambito di Messina per la regolazione del Servizio Idrico Integrato e, ai sensi [dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n° 19](#), esercita le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di cui [all'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152](#) e successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dal [comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n° 19](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione dei Comuni all'A.T.I. sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.
2. Le quote sono stabilite come segue,

N° ORD.	DENOMINAZIONE COMUNE	POPOLAZIONE IN BASE AL 15° CENSIMENTO	QUOTA PARTECIPAZIONE %
1	ACQUEDOLCI	5.744	0,88
2	ALCARA LI FUSI	2.072	0,32
3	ALI'	823	0,13
4	ALI' TERME	2.567	0,40
5	ANTILLO	992	0,15
6	BARCELLONA PDG	41.632	6,41
7	BASICO'	679	0,10
8	BROLO	5.826	0,90
9	CAPIZZI	3.347	0,52
10	CAPO D'ORLANDO	13.260	2,04
11	CAPRI LEONE	4.516	0,69
12	CARONIA	3.463	0,53

¹ Emendamento 1: sede legale presso la sede della Città Metropolitana di Messina

² Emendamento 2: potrà istituire sedi operative secondarie

13	CASALVECCHIO SICULO	907	0,14
14	CASTEL DI LUCIO	1.366	0,21
15	CASTELL'UMBERTO	3.295	0,51
16	CASTELMOLA	1.073	0,17
17	CASTROREALE	2.548	0,39
18	CESARO'	2.572	0,40
19	CONDRO'	481	0,07
20	FALCONE	2.874	0,44
21	FICARRA	1.566	0,24
22	FIUMEDINISI	1.559	0,24
23	FLORESTA	516	0,08
24	FONDACHELLI-FANTINA	1.090	0,17
25	FORZA D'AGRO'	878	0,14
26	FRANCAVILLA DI SICILIA	3.901	0,60
27	FRAZZANO'	755	0,12
28	FURCI SICULO	3.428	0,53
29	FURNARI	3.665	0,56
30	GAGGI	3.138	0,48
31	GALATI MAMERTINO	2.794	0,43
32	GALLODORO	381	0,06
33	GIARDINI NAXSOS	9.268	1,43
34	GIOIOSA MAREA	7.114	1,09
35	GRANITI	1.522	0,23
36	GUALTIERI SICAMINO'	1.834	0,28
37	ITALA	1.663	0,26
38	LENI	702	0,11
39	LETOJANNI	2.699	0,42
40	LIBRIZZI	1.771	0,27
41	LIMINA	900	0,14
42	LIPARI	11.642	1,79
43	LONGI	1.562	0,24
44	MALFA	988	0,15
45	MALVAGNA	794	0,12
46	MANDANICI	629	0,10
47	MAZZARA' SANT'ANDREA	1.567	0,24
48	MERI'	2.396	0,37
49	MESSINA	243.262	37,44
50	MILAZZO	32.146	4,95
51	MILITELLO ROSMARINO	1.334	0,21
52	MIRTO	1.000	0,15
53	MISTRETTA	5.014	0,77
54	MOIO ALCANTARA	756	0,12
55	MONFORTE SAN GIORGIO	2.880	0,44
56	MONGIUFFI MELIA	653	0,10

57	MONTAGNAREALE	1.631	0,25
58	MONTALBANO ELICONA	2.420	0,37
59	MOTTA CAMASTRA	882	0,14
60	MOTTA D'AFFERMO	828	0,13
61	NASO	4.015	0,62
62	NIZZA DI SICILIA	3.723	0,57
63	NOVARA DI SICILIA	1.413	0,22
64	OLIVERI	2.157	0,33
65	PACE DEL MELA	6.388	0,98
66	PAGLIARA	1.230	0,19
67	PATTI	13.325	2,05
68	PETTINEO	1.433	0,22
69	PIRAINO	3.964	0,61
70	RACCUJA	1.139	0,18
71	REITANO	829	0,13
72	ROCCAFIORITA	228	0,04
73	ROCCALUMERA	4.105	0,63
74	ROCCAVALDINA	1.149	0,18
75	ROCCELLA VALDEMONTE	711	0,11
76	RODI' MILICI	2.130	0,33
77	ROMETTA	6.541	1,01
78	SAN FILIPPO DEL MELA	7.065	1,09
79	SAN FRATELLO	3.942	0,61
80	SAN MARCO D'ALUNZIO	2.083	0,32
81	SAN PIER NICETO	2.911	0,45
82	SAN PIERO PATTI	3.082	0,47
83	SAN SALVATORE DI FITALIA	1.378	0,21
84	SAN TEODORO	1.421	0,22
85	SANTA DOMENICA VITTORIA	1.067	0,16
86	SANTA LUCIA DEL MELA	4.744	0,73
87	SANTA MARINA SALINA	892	0,14
88	SANTA TERESA DI RIVA	9.240	1,42
89	SANT'AGATA DI MILITELLO	12.803	1,97
90	SANT'ALESSIO SICULO	1.497	0,23
91	SANT'ANGELO DI BROLO	3.297	0,51
92	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	4.674	0,72
93	SAPONARA	4.078	0,63
94	SAVOCA	1.766	0,27
95	SCALETTA ZANCLEA	2.249	0,35
96	SINAGRA	2.760	0,42
97	SPADAFORA	5.091	0,78
98	TAORMINA	11.084	1,71
99	TERME VIGLIATORE	7.213	1,11

100	TORREGROTTA	7.426	1,14
101	TORRENOVA	4.240	0,65
102	TORTORICI	6.732	1,04
103	TRIPI	933	0,14
104	TUSA	3.051	0,47
105	UCRIA	1.105	0,17
106	VALDINA	1.352	0,21
107	VENETICO	3.855	0,59
108	VILLAFRANCA TIRRENA	8.748	1,35
	TOTALI	649.824	100,00

3. ³

Art. 5 Organi dell'A.T.I.

1. Sono organi dell'A.T.I.:

- a) [l'Assemblea dei rappresentanti;](#)
- b) [il Presidente e il Vice - Presidente⁴;](#)
- c) [il Consiglio Direttivo⁵;](#)
- d) [il Collegio dei Revisori dei conti⁶;](#)
- e) [il Direttore.](#)

Art. 6 Composizione e durata dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni nella persona dei Sindaci o di loro Assessori delegati;
2. A ciascun Comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione, per le elezioni, di cui ai punti a, b, c, d, e, previste dal successivo art. 7, il valore del voto di ogni comune sarà pari ad uno⁷;
3. La partecipazione all'Assemblea dei rappresentanti non dà diritto ad alcun compenso;
4. L'Assemblea dei rappresentanti è presieduta dal Presidente dell'A.T.I.;
5. L'Assemblea dei rappresentanti dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'Assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa all'A.T.I. di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.
6. Fermo il principio della continuità amministrativa, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, decaduto⁸, qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale.

³ Ementamento: Comma 3 art 4cassato

⁴ Eemndamento: e il Vice Presidente

⁵ Emendamento: il consiglio Direttico

⁶ Emendamento: il Collegio dei Revisori dei Conti

⁷ Emendamento: ai punti a, b, c, d, e, previste dal successivo art. 7, il valore del voto di ogni comune sarà pari ad uno

⁸ Emendamento: decaduto

Art. 7

Attribuzioni dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti svolge funzioni d'indirizzo dell'attività dell'A.T.I. e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) approva lo Statuto;
 - b) elezione del Presidente dell'ATI e del Vice presidente, tra i componenti dell'Assemblea stessa;
 - c) elezione dei membri del Consiglio direttivo;
 - d) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) nomina e revoca il Direttore;
 - f) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - g) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
 - h) approva ed aggiorna il piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;
 - i) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
 - l) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;
 - m) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico integrato;
 - n) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso;
 - o) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;
 - p) definisce gli standard qualitativi del servizio;
 - q) approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - r) approvazione dei regolamenti interni;
 - s) determinazione del rimborso spese ai componenti dell'assemblea dei rappresentanti, del consiglio direttivo;
 - t) determina il trattamento economico spettante al Collegio dei Revisori dei Conti;
 - u) determina il trattamento economico spettante al Direttore, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale;
 - v) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
 - z) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o accordi pattizi⁹ o demandato al suo voto dal consiglio direttivo.

Art. 8

Convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
2. L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare;
3. La convocazione è disposta dal presidente anche quando lo richieda almeno un numero di

⁹ Emendamento: o accordi pattizi

enti pari ad un terzo¹⁰;

4. L'assemblea è convocata con avviso a mezzo p.e.c. contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione;
6. Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante posta certificata recante in sintesi gli argomenti da trattare;
7. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria dell'A.T.I. a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

Art. 9

Funzionamento dell'Assemblea dei rappresentanti

1. L'Assemblea dei rappresentanti, in caso di assenza o impedimento del presidente, è presieduta dal vice presidente;
2. L'Assemblea dei rappresentanti è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione;
3. In seconda convocazione l'Assemblea dei rappresentanti è valida qualunque sia la quota di partecipazione all'A.T.I. rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale;
4. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione all'A.T.I. (1/13 se in seconda convocazione);
5. Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere b, c, d, e, f, i dell'art. 3, comma 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n° 19, nonché dell'art. 21 del presente statuto, è richiesto il voto favorevole dei Comuni che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione all'A.T.I. di ambito e della maggioranza numerica dei soggetti;
6. Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della Assemblea dei rappresentanti o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario *ad acta*.

Art. 10

Presidente dell'A.T.I.

1. Il Presidente dell'A.T.I. ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Ente, convoca e presiede l'Assemblea dei rappresentanti ed il Consiglio Direttivo, e ne firma i rispettivi processi verbali;
 - ✓ cura le relazioni esterne e controlla le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza;
 - ✓ esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti e del Consiglio Direttivo, ovvero gli siano attribuite per legge.

¹⁰ Emendamento: un numero di enti pari ad un terzo

Art. 11
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economico - finanziaria dell'A.T.I. è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, che relaziona annualmente all'Assemblea dei rappresentanti;
2. L'Assemblea dei rappresentanti nomina il Collegio dei Revisori dei Conti e i suoi supplenti tra i soggetti iscritti alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché al registro dei Revisori Contabili;
3. Per la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. [235 e 236 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#), in quanto applicabili;
4. Ai revisori spetta un'indennità annua determinata dall'Assemblea dei rappresentanti, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

Art. 12
Il Direttore

1. La rappresentanza organizzativa e gestionale dell'A.T.I., nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione, è affidata al Direttore, il quale compie gli atti demandategli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare:
 - ✓ è il capo del personale dell'A.T.I. e sovrintende agli uffici, vigilando sul loro ordinato svolgimento;
 - ✓ partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - ✓ dà esecuzione ai provvedimenti adottati dall'Assemblea dei rappresentanti e dal Consiglio direttivo;
 - ✓ ha la legale rappresentanza dell'A.T.I. dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
 - ✓ promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio direttivo per la ratifica;
 - ✓ stipula i contratti e le convenzioni dell'A.T.I., a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.
3. Il Direttore generale è nominato dall'Assemblea dei rappresentanti sulla base delle disposizioni di cui [all'art. 110 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267](#), tra soggetti in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private nel settore dei servizi pubblici locali.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di sette anni non rinnovabile. Il Direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dall'Assemblea con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
5. L'incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'autorità.

Art. 13
Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice - Presidente dell'A.T.I. ¹¹ e da cinque consiglieri eletti dall'Assemblea dei rappresentanti nel proprio seno. La carica di componente del Consiglio direttivo non dà diritto ad alcun compenso.
2. Per la durata in carica si applicano ai componenti il Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'Assemblea dei rappresentanti,
3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei rappresentanti provvede alla sostituzione nella sua prima seduta, che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.
4. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

Art. 14
Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo e verifica la coerenza dell'attività del direttore rispetto agli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei rappresentanti; ad esso spettano tutti i compiti non gestionali non attribuiti ad altri organi dell'A.T.I.
2. In particolare esso:
 - ✓ propone all'Assemblea dei rappresentanti gli atti di cui [all'art. 3, comma 3 della Legge regionale 11 agosto 2015 n. 19](#);
 - ✓ promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini dell'A.T.I.;
 - ✓ propone le azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
 - ✓ formula pareri preventivi sugli atti del direttore generate da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'A.T.I. o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'Assemblea.
4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti,

Art. 15
Pubblicità atti fondamentali dell'A.T.I.

1. Gli atti fondamentali deliberati dall'Assemblea devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'A.T.I., al fine di dare massima diffusione dell'A.T.I. di ambito.

Art. 16
Forme di consultazione

1. Gli organi dell'A.T.I. promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione dei Comuni in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'A.T.I.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi dell'A.T.I. in particolare:

¹¹ Emendamento: dal Vice - Presidente

- ✓ attuano incontri con i Comuni e con i soggetti portatori di interessi inerenti all'argomento, associazioni di categoria, società civile del territorio in relazione all'argomento trattato e comitati per l'acqua pubblica¹² partecipando, anche a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);
- ✓ divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti.

Art. 17

Tutela dei diritti degli utenti

1. Gli organi dell'A.T.I. assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici di cui alla normativa vigente.
2. L'A.T.I. dovrà garantire la piena operatività delle disposizioni di cui [all'art. 8, legge regionale 11 agosto 2015 n° 19](#).

Art. 18

Uffici e personale

1. Il personale dell'A.T.I. è individuato nel rispetto delle disposizioni di cui [all'art. 7 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19](#),

Art. 19

Patrimonio

1. L'ATI è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui [all'art. 4 del presente statuto](#), dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mer. i propri;
2. Eventuali onferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione effettuata in base al valore attuale con le modalità previste [dall'art. 2343 codice civile](#);
3. All'A.T.I. possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito;
4. Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dall'A.T.I. - sono iscritti nel libro dei cespiti dell'A.T.I. e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 20

Contabilità e finanza

1. Per la finanza e la contabilità dell'A.T.I. si applicano le norme vigenti per i Comuni.
2. Le spese di funzionamento dell'A.T.I. gravano sulla tariffa, nel rispetto delle direttrici della metodologia tariffaria statale e, ove dovesse rendersi necessario, i Comuni interverranno in proporzione alla quota di partecipazione.

¹² Emendamento: attuano incontri con i Comuni e con i soggetti portatori di interessi inerenti all'argomento, associazioni di categoria, società civile del territorio in relazione all'argomento trattato e comitati per l'acqua pubblica

Art. 21
Modifiche statutarie

1. Tranne che per la forma giuridica, le finalità e ogni previsione che costituisce attuazione di, disposizioni di legge, il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei rappresentanti.

Art. 22
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla normativa vigente per i Comuni, in quanto applicabili.

